



CONFINDUSTRIA
Lombardia



AUDIZIONE

Progetto di Legge

“Qualita’, Innovazione ed Internazionalizzazione
nei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro in
Lombardia”

30 Aprile 2015



Indice

<u>Considerazioni generali</u>	3
<u>Proposte di modifica</u>	4





Considerazioni generali

La proposta “legislativa” costituisce un necessario intervento di manutenzione e aggiornamento delle leggi regionali che regolamentano, da un lato, il mercato del lavoro e, dall’altro, il sistema di istruzione e formazione professionale lombardo (legge regionale n. 22/2006 e legge regionale n. 19/2007).

A ormai sette-otto anni dall’emanazione delle due leggi, è infatti opportuno che trovino riconoscimento, all’interno di una cornice legislativa, le iniziative attivate nel corso di questi anni dalla Regione Lombardia.

La proposta di progetto di legge, infatti, mette a sistema i principi e gli strumenti che hanno contraddistinto la recente programmazione regionale, cogliendo in chiave innovativa alcune proposte oggetto di riflessione a livello nazionale con il provvedimento “La Buona Scuola” (in primis, l’alternanza scuola-lavoro).

Di tale impianto normativo condividiamo in particolare i seguenti elementi:

- implementazione di un **sistema duale** che concretizzi le esperienze di alternanza studio-lavoro caratterizzate da: sistematicità; co-progettazione con le imprese; monte ore obbligatorio per tipologia di percorso; requisiti per la realizzazione;
- introduzione anche per il sistema istruzione e formazione professionale di un **modello di valutazione** e di un **sistema di rating della qualità dei servizi**: i risultati occupazionali conseguiti – così come avviene già per gli operatori dei servizi al lavoro – costituiranno uno dei criteri da utilizzare per l’assegnazione delle risorse;
- sostegno alle iniziative per innovare la strumentazione e la metodologia didattica, adottando in modo diffuso la **tecnologia digitale e i nuovi strumenti di apprendimento** (acquisizione tecnologia, aggiornamento e formazione di insegnanti e formatori);
- sostegno all’evoluzione del sistema di orientamento scolastico-professionale verso un processo di **orientamento permanente**;
- sistematizzazione della **dote** quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie, alla luce delle caratteristiche dei target di beneficiari;
- valorizzazione dell’esperienza maturata in tema di partnership tra scuole, imprese ed enti territoriali, rafforzando la costituzione di **reti territoriali** tra soggetti del sistema istruzione e formazione e il sistema delle imprese;
- riconoscimento e sostegno ai processi di ampliamento e diffusione dei servizi di **welfare aziendale** e delle forme di **conciliazione vita-lavoro**;





- supporto alle iniziative di **mobilità internazionale** e di apprendimento in Italia e all'estero.

Proposte di modifica

- **Art. 8-bis comma 1 della legge 19/07** così come formulato, l'articolo sembra rivolgersi unicamente agli studenti in corso. Occorre chiarire se il provvedimento si rivolga anche ai diplomati/qualificati.
- **Art. 16 della legge 19/07:** condividiamo l'importanza di un sostegno alla creazione delle Reti territoriali nel presupposto in cui la loro costituzione non generi costi eccessivi a carico dei partner.
- **Art. 23-quater comma 1 della legge 19/07:** si propone una diversa formulazione dell'articolo, volta a valorizzare il ruolo e le potenzialità sotto il profilo formativo dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dell'apprendistato per l'alta formazione, senza considerare esclusivamente gli aspetti connessi con le risorse economiche.

Si propone pertanto la seguente formulazione:

Art. 23-quater

(Promozione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma e per l'alta formazione)

1. La Regione valorizza e promuove l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per l'alta formazione, quale strumento qualificante per l'applicazione del sistema duale e per facilitare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, in virtù dell'integrazione tra sistema formativo e lavoro che caratterizza il contratto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce contributi alle istituzioni del sistema educativo e formativo che attivano percorsi per il conseguimento in apprendistato della qualifica e del diploma professionale e dei titoli dell'alta formazione; inoltre, la Regione può erogare contributi alle imprese per compensare parzialmente l'impegno formativo e per incentivare l'assunzione di apprendisti.
3. Nell'ambito del terzo e quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e nei percorsi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), alla





formazione degli apprendisti è destinata una quota non inferiore al 5% delle risorse complessive.

4. Agli studenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo che attivano percorsi in apprendistato per il diploma è assegnato un contributo per la specifica formazione, nel rispetto della regolamentazione regionale, in coerenza con quanto stabilito dalla norma nazionale.

5. La Regione, nel rispetto della contrattazione collettiva, promuove accordi finalizzati alla rimodulazione della retribuzione degli apprendisti, in relazione all'impegno formativo per ciascuna tipologia contrattuale, alla semplificazione degli adempimenti burocratici, all'innalzamento della qualità della formazione in apprendistato.”

Con riferimento all'attuale formulazione del **comma 1 dell'articolo 23-quater**, negli incontri di approfondimento dell'articolato con gli uffici della DG Istruzione, Formazione e Lavoro, è stato esplicitato che tale norma prevede l'assegnazione del 5% delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), a fronte dell'attivazione di apprendistati all'interno di tali percorsi.

Tuttavia, sia la relazione illustrativa al PdL, sia il testo di legge, fanno riferimento esclusivamente alla qualifica e al diploma professionale. Peraltro, evidenziamo che la previsione di condizionare parte del finanziamento agli ITS all'attivazione di contratti di apprendistato per l'alta formazione rischia di penalizzare in modo eccessivo le Fondazioni che erogano tali percorsi.

Tale considerazione risiede in due ordini di motivazioni:

1. la prima riguarda il numero limitato di allievi partecipanti a tali percorsi (circa 25 per i complessivi 29 percorsi attivati nell'anno scolastico 2014/2015) che rende complesso, dal punto di vista organizzativo, affiancare alla formazione ordinamentale interventi personalizzati per gli allievi inseriti in apprendistato;
2. la seconda concerne la forte connotazione in alternanza (1/3 del percorso obbligatorio in stage) che rende scarsamente attrattiva per le imprese l'assunzione in alto apprendistato.

Proponiamo pertanto di prevedere che il riferimento “*al 5% delle risorse complessive*” vada inteso come una premialità di risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziare per l'attività didattica ordinamentale delle Fondazioni ITS in caso di





attivazione di contratti di apprendistato per l'alta formazione per gli allievi iscritti ai percorsi di istruzione tecnica superiore.

In ogni caso, affinché non sorgano dubbi interpretativi e problematiche applicative, è necessario allineare il quadro dei livelli di competenza europei previsto dalla legge regionale 19/2007 ai più recenti provvedimenti europei in materia.

Pertanto si propone di introdurre una modifica ai commi 1 e 3 dell'articolo 10 (Sistema di certificazione) e al comma 1 dell'articolo 11 (Natura e articolazione dell'offerta) della l.r. 19/2007, volta a recepire il sistema di classificazione europeo introdotto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008 che ha istituito l'European Qualification Framework (EQF).

Art. 10

(Sistema di certificazione)

1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale si attesta sui diversi livelli europei come definiti dall'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), che recepisce la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008.

3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:

- a) certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di II livello europeo;
- b) attestato di qualifica di operatore professionale di III livello europeo;
- c) diploma professionale di tecnico di IV livello europeo;
- d) certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello europeo;
- e) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante.





Art. 11

(Natura e articolazione dell'offerta)

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale si articola in:

- a) percorsi di secondo ciclo per l'assolvimento del diritto dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di III livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue un diploma di IV livello europeo;
- b) percorsi successivi al secondo ciclo di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale cui consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello europeo; in tale ambito si collocano i percorsi di istruzione tecnica superiore cui consegue un diploma di V livello europeo, rilasciato a livello nazionale;
- c) quinto anno integrativo realizzato d'intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

▪ **Art. 17-bis della legge 22/06 comma 3:** la norma prevede il rimborso a risultato dei servizi di formazione e accompagnamento. Se il principio del rimborso a risultato dei servizi di accompagnamento al lavoro è assolutamente condivisibile, rileviamo qualche perplessità sul riconoscimento esclusivamente a risultato dei servizi di formazione.

A questo riguardo, l'attuale sistema a dote riconosce comunque i servizi formativi al 50% a processo. Per contro, un meccanismo che preveda il riconoscimento esclusivamente a risultato dei costi della formazione riteniamo non sia idoneo a valorizzare una formazione customizzata sulle esigenze della persona, ma rischi di confermare la proposta di percorsi generici di scarso impatto sull'occupabilità dei destinatari. Il problema prioritario della limitata efficacia dei servizi formativi – a nostro avviso – non è tanto connesso con il tema del rimborso a processo, ma risiede invece in un costo standard inadeguato ad attivare una formazione fortemente specialistica.

▪ **Art. 17 bis della legge 22/06 comma 4:** proponiamo una formulazione più incisiva rispetto al tema degli incentivi alle imprese, quale elemento fondamentale per favorire





un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro e condizionare positivamente l'inserimento lavorativo. Si propone pertanto la seguente modifica:

“4. Nell'ambito del sistema dotale la Regione prevede incentivi a favore delle imprese a sostegno dell'inserimento lavorativo”

▪ **Art. 17-ter della legge 22/06:** chiediamo che la norma vada esplicitamente a confermare la prassi secondo cui la Rete possa essere formata anche solo da operatori accreditati e imprese e che la presenza di altri soggetti sia considerata facoltativa e non obbligatoria.

Occorrerebbe inoltre chiarire il riferimento alla possibilità di cofinanziamento da parte degli attori privati del mercato del lavoro.

▪ **Art.17 quinquies della legge 22/06, comma 1** andrebbe inserito l'inciso “e coerentemente con una finalità di competitività aziendale”;

comma 2, lett. c): la norma è funzionale a promuovere iniziative di welfare aziendale, tuttavia appare poco chiaro il riferimento contenuto nell'articolo a “altri servizi accreditati, riconosciuti o cofinanziati dalla Regione stessa”. Si richiede quindi una declinazione più puntuale a quali servizi faccia riferimento il legislatore.

